

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/474/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 20 giugno 2002, che modifica la posizione comune 2001/443/PESC sulla Corte penale internazionale** 1

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2002/475/GAI:

- ★ **Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo** 3

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1078/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 1079/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 10

Regolamento (CE) n. 1080/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi 11

Regolamento (CE) n. 1081/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese 16

Regolamento (CE) n. 1082/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 395/2002 e porta a circa 40 000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano 21



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1083/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 347/2002 e recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia	22
Regolamento (CE) n. 1084/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli	24
Regolamento (CE) n. 1085/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che determina la quantità disponibile per il secondo semestre del 2002 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo	26
Regolamento (CE) n. 1086/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001	28
Regolamento (CE) n. 1087/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001	29
Regolamento (CE) n. 1088/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001	30
Regolamento (CE) n. 1089/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001	31
Regolamento (CE) n. 1090/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	32
Regolamento (CE) n. 1091/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	33
Regolamento (CE) n. 1092/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	35

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2002/476/CECA:

* Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 giugno 2002, che modifica la decisione 2001/933/CECA relativa a talune misure applicabili all'Ucraina riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA	37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Commissione

2002/477/CE:

* Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2196]	39
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

2002/478/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, concernente la non iscrizione del fentin acetato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2199]** 41

2002/479/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, concernente la non iscrizione del fentin idrossido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2207]** 43



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2002
che modifica la posizione comune 2001/443/PESC sulla Corte penale internazionale
(2002/474/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Articolo 1

considerando quanto segue:

La posizione comune 2001/443/PESC è modificata come segue:

- (1) L'articolo 7 della posizione comune 2001/443/PESC, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale ⁽¹⁾ («la Corte») stabilisce che il Consiglio «riesamina la posizione comune ogni sei mesi».
- (2) Il 16 aprile 2002 il Consiglio ha preso atto di una risoluzione riguardante la Corte, approvata dal Parlamento europeo il 28 febbraio 2002, che, tra l'altro, invitava ad adottare un piano d'azione a sostegno della posizione comune 2001/443/PESC.
- (3) Il 15 maggio 2002 è stato messo a punto tale piano d'azione che potrebbe, se necessario, essere adottato.
- (4) Lo statuto della Corte penale internazionale, in appresso «lo statuto», adottato dalla conferenza di plenipotenziari di Roma, è stato sottoscritto da 139 Stati e 69 Stati lo hanno ratificato o vi hanno aderito, esso entrerà in vigore il 1° luglio 2002.
- (5) Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato lo statuto.
- (6) In prospettiva della prossima entrata in vigore dello statuto, occorre avviare una serie di iniziative prima che la Corte entri effettivamente in funzione. Durante questo periodo l'Unione europea dovrebbe fare il possibile per promuovere l'istituzione in tempi rapidi della Corte, conformemente alle pertinenti decisioni della Commissione preparatoria e dell'Assemblea degli Stati parti («l'assemblea»).
- (7) La posizione comune 2001/443/PESC dovrebbe essere pertanto modificata,

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente posizione comune mira a sostenere la rapida istituzione e l'effettivo funzionamento della Corte e a promuovere un appoggio universale a quest'ultima incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Per contribuire all'obiettivo di una partecipazione quanto più ampia possibile allo statuto, l'Unione europea e i suoi Stati membri si adoperano per favorire questo processo sollevando, ogniquale volta ciò sia appropriato, in occasione di negoziati o di dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo statuto di Roma quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello statuto.

2. L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla ratifica a livello mondiale e all'attuazione dello statuto anche con altri mezzi, come l'adozione di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle disposizioni dello statuto e degli strumenti connessi. Per conseguire gli obiettivi della presente posizione comune, l'Unione coopera opportunamente con altri Stati interessati, istituzioni internazionali, organizzazioni non governative e altri rappresentanti della società civile.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle questioni relative all'attuazione dello statuto e, ove appropriato, forniscono altre forme di sostegno a tale scopo. Mettono a disposizione, se richiesti, assistenza tecnica e, se del caso, finanziaria per l'attività legislativa necessaria alla ratifica e all'attuazione dello statuto nei paesi terzi. Gli Stati che prendono in considerazione la possibilità di ratificare lo statuto o di cooperare con la Corte sono invitati a comunicare all'Unione le difficoltà incontrate.

⁽¹⁾ GUL 155 del 12.6.2001, pag. 19.

4. Nell'attuare il presente articolo l'Unione e gli Stati membri coordinano l'appoggio politico e tecnico alla Corte rispetto a vari Stati o gruppi di Stati. A tal fine saranno elaborate e applicate, ove del caso, strategie specifiche per paese o per regione.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. L'Unione e gli Stati membri sostengono, anche concretamente, l'istituzione in tempi rapidi della Corte e il suo buon funzionamento. In particolare sostengono la rapida creazione e il funzionamento di un appropriato meccanismo di programmazione, comprendente un gruppo preparatorio di esperti, per preparare l'effettiva istituzione della Corte.

2. Gli Stati membri cooperano per assicurare lo scorrevole funzionamento dell'assemblea, sotto tutti gli aspetti, ivi compresa l'adozione di documenti raccomandati dalla Commissione preparatoria. In particolare gli Stati membri compiono qualsiasi sforzo possibile per far sì che siano nominati candidati altamente qualificati, incoraggiando tra l'altro il ricorso a procedure di nomina trasparenti per giudici e procuratori in conformità dello statuto. Essi si adoperano altresì affinché la composizione della Corte nel suo insieme sia conforme ai criteri stabiliti nello statuto.

3. L'Unione e gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di contribuire, in modo equo ed appropriato, ai costi delle misure necessarie prima che divenga effetti-

vo il bilancio della Corte per il primo periodo e che essa sia pienamente operativa. Dopo che l'assemblea degli Stati parte ha adottato il bilancio della corte, l'Unione europea incoraggia questi ultimi a trasferire rapidamente i loro contributi fissati conformemente alle decisioni prese dall'assemblea.

4. L'Unione e gli Stati membri si adoperano per sostenere adeguatamente la messa a punto di programmi di formazione e assistenza destinati a giudici, procuratori, funzionari e di consulenza nell'ambito delle attività attinenti alla Corte.»

Articolo 2

La presente posizione comune ha efficacia dalla data della sua adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Madrid, addì 20 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
sulla lotta contro il terrorismo

(2002/475/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto, principi che sono patrimonio comune degli Stati membri.
- (2) Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni di detti principi. La dichiarazione di La Gomera, adottata nel corso della riunione informale del Consiglio del 14 ottobre 1995, condanna il terrorismo in quanto costituisce una minaccia alla democrazia, al libero esercizio dei diritti dell'uomo e allo sviluppo economico e sociale.
- (3) Tutti gli Stati membri o alcuni di essi sono parti di una serie di convenzioni relative al terrorismo. La convenzione del Consiglio d'Europa, del 27 gennaio 1977, per la repressione del terrorismo stabilisce che i reati terroristici non possono essere considerati reati politici, reati riconducibili ad un reato politico o reati ispirati a motivazioni politiche. Le Nazioni Unite hanno adottato la convenzione per l'eliminazione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi del 15 dicembre 1997 e la convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999. In seno alle Nazioni Unite si sta attualmente negoziando un progetto di convenzione globale contro il terrorismo.
- (4) A livello di Unione europea, il 3 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁽³⁾. È altresì necessario tener conto delle conclusioni del Consiglio del 20 settem-

bre 2001 e del piano d'azione in materia di terrorismo del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001. Il problema del terrorismo è stato ricordato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000. È inoltre menzionato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea (secondo semestre del 2000). Il 5 settembre 2001 il Parlamento europeo ha inoltre adottato una raccomandazione sulla lotta al terrorismo. È inoltre importante ricordare che il 30 luglio 1996, alla riunione dei paesi più industrializzati (G7) e della Russia svoltasi a Parigi, sono state predisposte 25 misure per combattere il terrorismo.

- (5) L'Unione europea ha adottato numerose misure specifiche per lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata: la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che incarica l'Europol di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni ⁽⁴⁾; l'azione comune 96/610/GAI del Consiglio, del 15 ottobre 1996, sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo ⁽⁵⁾; l'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea ⁽⁶⁾ con competenze per i reati terroristici (segnatamente l'articolo 2); l'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁷⁾; la raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 300.

⁽²⁾ Parere espresso il 6 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 26 del 30.1.1999, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 373 del 23.12.1999, pag. 1.

- (6) La definizione dei reati terroristici dovrebbe essere ravvicinata in tutti gli Stati membri, compresa quella dei reati riconducibili a organizzazioni terroristiche. Inoltre, dovrebbero essere previste pene e sanzioni commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.
- (7) Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che il reato terroristico possa essere perseguito in modo efficace.
- (8) Le vittime di reati terroristici sono vulnerabili e sono pertanto necessarie misure specifiche che le riguardano.
- (9) Poiché gli scopi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati in modo unilaterale dagli Stati membri, e possono dunque, considerata l'esigenza di reciprocità, essere realizzati meglio a livello di Unione, questa, conformemente al principio di sussidiarietà può adottare delle misure. Conformemente al principio di proporzionalità la presente decisione quadro non va al di là di quanto strettamente necessario per raggiungere tali obiettivi.
- (10) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. L'Unione rispetta i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed in particolare nel suo capo VI. Nella presente decisione quadro nulla può essere interpretato come una misura intesa a limitare od ostacolare diritti o libertà fondamentali quali il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione o di espressione, compreso il diritto di fondare un sindacato insieme con altre persone ovvero di affiliarsi ad un sindacato per difendere i propri interessi, e il conseguente diritto a manifestare.
- (11) La presente decisione quadro non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, attività disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale,
- che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:
- intimidire gravemente la popolazione, o
 - costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o
 - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale:
 - a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
 - b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
 - c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;
 - d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
 - e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
 - f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;
 - g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
 - h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
 - i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.

Articolo 2

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Reati riconducibili a un'organizzazione terroristica

Articolo 1

Reati terroristici e diritti e principi giuridici fondamentali

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale

struttura articolata.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali:

- a) direzione di un'organizzazione terroristica;
- b) partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica.

Articolo 3

Reati connessi alle attività terroristiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati connessi alle attività terroristiche i seguenti comportamenti:

- a) furto aggravato commesso per realizzare uno dei comportamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) estorsione per attuare uno dei comportamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1;
- c) formazione di documenti amministrativi falsi al fine di porre in essere uno dei comportamenti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

Istigazione, concorso, tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano resi punibili l'istigazione a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 2 o 3 o il concorso in uno di tali reati.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, esclusi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i).

Articolo 5

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che i reati indicati agli articoli da 1 a 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati terroristici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e quelli elencati all'articolo 4, per quanto riconducibili a reati terroristici, siano punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati elencati all'articolo 2 siano punibili con una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e non inferiore a 8 anni per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Qualora il reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), si riferisce solo alla fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), la durata massima della reclusione non è inferiore a 8 anni.

Articolo 6

Circostanze particolari

Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all'articolo 5 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:

- a) rinunci all'attività terroristica;
- b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:
 - i) prevenire o attenuare gli effetti del reato;
 - ii) individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato;
 - iii) acquisire elementi di prova; o
 - iv) prevenire la commissione di altri reati di cui agli articoli da 1 a 4.

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 8

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 7 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
- b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Articolo 9

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 quando:

- a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio; ciascuno Stato membro può estendere la sua competenza quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato membro;
- b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera del suo paese o di un aeromobile ivi registrato;
- c) l'autore del reato è uno dei suoi cittadini o vi è residente;
- d) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio;
- e) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione dell'Unione europea o di un organismo creato conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea o al trattato sull'Unione europea, e che ha sede nello Stato membro in questione.

2. Se il reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi organo o struttura istituiti in seno all'Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinare le loro azioni. Si tiene conto, per gradi successivi, dei seguenti elementi di collegamento:

- si tratta dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i fatti,
- l'autore ha la nazionalità di tale Stato membro o vi è residente,

- si tratta dello Stato membro di origine delle vittime,
- si tratta dello Stato membro nel cui territorio è stato trovato l'autore dei reati.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona sospettata di uno di tali reati o per esso condannata.

4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché sia stabilita la sua giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 2 e 4 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui l'organizzazione terroristica è basata o svolge le sue attività criminali.

5. Il presente articolo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 10

Protezione e assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati compiuti sul territorio dello Stato membro.

2. Oltre alle misure previste dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽¹⁾, ciascuno Stato membro adotta, se necessario, ogni possibile misura in suo potere per garantire un'adeguata assistenza alla famiglia della vittima.

Articolo 11

Attuazione e relazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, il testo delle disposizioni che adottano per recepire nella legislazione nazionale gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina, entro il 31 dicembre 2003, se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

3. Nella relazione della Commissione sono precisate in particolare le modalità del recepimento dell'obbligo contemplato dall'articolo 5, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GUL 82 del 22.3.2001, pag. 1.

*Articolo 12***Campo d'applicazione territoriale**

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	73,9	
	064	68,7	
	999	71,3	
0707 00 05	052	90,4	
	220	143,3	
	999	116,9	
0709 90 70	052	77,1	
	999	77,1	
0805 50 10	388	63,8	
	528	60,2	
	999	62,0	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,0	
	400	63,2	
	404	112,9	
	508	86,2	
	512	83,8	
	524	56,8	
	528	72,5	
	720	91,8	
	804	114,0	
	999	85,6	
	0809 10 00	052	221,6
		999	221,6
0809 20 95	052	399,7	
	064	221,4	
	066	255,2	
	068	140,2	
	094	300,3	
	400	467,4	
	999	297,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1079/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2002****relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di eglefino per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM VIIa (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio

o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 9 giugno 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM VIIa (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2002.

La pesca dell'eglefino nelle acque della zona CIEM VIIa (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 9 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GUL 347 del 31.12.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2002

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 di tonnellate di segala da esportare verso qualsiasi paese terzo esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 e ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færøer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Jugoslavia ad eccezione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan.

(2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso qualsiasi paese terzo, esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾, e ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færøer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Jugoslavia ad eccezione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate 1 000 000 di tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

(3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

(4) Qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 2002, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 22 maggio 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽¹⁾, e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,
 l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato im-

mediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽³⁾, i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1080/2002

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1080/2002
- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1080/2002
- Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2002
- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1080/2002
- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1080/2002
- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1080/2002
- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1080/2002
- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1080/2002
- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1080/2002
- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1080/2002.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 70 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositato all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

- l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	402 107
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/ Saarland/Baden-Württemberg/Bayern	37 237
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/ Thüringen	560 718

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE DI RIFIUTO DI PARTITE NEL QUADRO DELLA GARA PERMANENTE PER L'ESPORTAZIONE DI SEGALA DETENUTA DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO TEDESCO VERSO ALCUNI PAESI TERZI

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2002]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — % peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

**GARA PERMANENTE PER L'ESPORTAZIONE DI SEGALA DETENUTA DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO
TEDESCO VERSO ALCUNI PAESI TERZI**

[Regolamento (CE) n. 1080/2002]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta ⁽¹⁾ (in EUR/t)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG AGRI-C-1:

— telefax: (32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2002****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 3

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (4) Qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁶⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 2002 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 22 maggio 2003, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 300 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽¹⁾ e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;
- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽³⁾, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1081/2002
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1081/2002
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1081/2002
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2002
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1081/2002
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1081/2002
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1081/2002
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1081/2002
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1081/2002
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1081/2002
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1081/2002.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione è mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositato all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

— la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

— l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le

prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	34 700
Chalons	33 000
Clermont	4 900
Dijon	1 100
Lille	15 700
Nantes	10 400
Orléans	77 100
Paris	42 000
Poitiers	8 000
Rouen	73 100

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE DI RIFIUTO DI PARTITE NEL QUADRO DELLA GARA PERMANENTE PER L'ESPORTAZIONE DI ORZO DETENUTO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO FRANCESE

[Articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1081/2002]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

GARA PERMANENTE PER L'ESPORTAZIONE DI ORZO DETENUTO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO FRANCESE

[Regolamento (CE) n. 1081/2002]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta ⁽¹⁾ (in EUR/t)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG AGRI-C-1:

— telefax: (32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15

REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 395/2002 e porta a circa 40 000 tonnellate la gara permanente per la rivendita sul mercato interno di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 395/2002 della Commissione, del 1° marzo 2002, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 609/2002 ⁽⁵⁾, ha aperto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di risone a grani tondi detenute dall'organismo d'intervento italiano.

- (3) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aumentare la quantità messa in vendita sul mercato interno di circa 15 000 tonnellate di risone a grani tondi detenute dall'organismo d'intervento italiano.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 395/2002, i termini «circa 25 000 tonnellate di risone da esso detenute, di cui circa 20 000 tonnellate a grani tondi e circa 5 000 tonnellate a grani lunghi B» sono sostituiti dai termini «circa 40 000 tonnellate di risone da esso detenute, di cui circa 35 000 tonnellate a grani tondi e circa 5 000 tonnellate a grani lunghi B».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 10.4.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 347/2002 e recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 347/2002 della Commissione ⁽³⁾ reca apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 4 milioni di ettolitri di vini da tavola in Francia.
- (2) Data la situazione del mercato del vino da tavola in Francia, occorre adattare il suddetto quantitativo massimandolo a 3,85 milioni di ettolitri.
- (3) In base alle informazioni ricevute dalle autorità francesi, i contratti di distillazione sottoscritti tra produttori e distillatori dal 1° marzo sino al 29 marzo 2002 concernono un volume totale di 2,349 milioni di ettolitri. La Francia sollecita pertanto l'apertura di un nuovo periodo di sottoscrizione dei contratti per un volume di 1,501 milioni di ettolitri allo scopo di eliminare le eccedenze presenti nelle cantine che continuano ad incidere duramente sul mercato all'approssimarsi della prossima vendemmia.
- (4) Le sottoscrizioni della distillazione di crisi in Francia nel mese di marzo non hanno conseguito appieno il risultato sperato poiché vi erano possibilità di vendita in commercio, talora persino a prezzi inferiori al prezzo pagato per la distillazione, ma a condizioni favorevoli di ritiro dei vini e di termini di pagamento. Tali condizioni hanno incentivato certi produttori con necessità di liquidità a stipulare contratti di vendita ed hanno inciso negativamente sulla consegna alla distillazione di crisi. Attualmente, è probabile che i negozianti abbiano ampiamente coperto i loro bisogni per la campagna e che vi saranno quindi poche vendite supplementari. Inoltre, le prospettive della prossima vendemmia non consentono di prevedere una riduzione sensibile della produzione.
- (5) D'altro canto, i dati di mercato attualizzati confermano del tutto la necessità di ritirare circa 3,85 milioni di ettolitri di vino in modo da riportare le scorte di vini da tavola ad un livello accettabile, nell'attesa della prossima vendemmia. I prezzi dei vini non sono aumentati, salvo

temporaneamente nel mese di marzo al momento dell'apertura della distillazione di crisi. Successivamente sono di nuovo diminuiti. Le scorte sempre presenti presso i produttori devono quindi essere eliminate il più rapidamente possibile.

- (6) In conclusione, al momento dell'apertura della distillazione di crisi in marzo scorso sono stati soprattutto effetti di condizioni di vendita ad impedire la completa efficacia di questa misura; i produttori avevano opportunità di trovare acquirenti per i loro vini a condizioni di consegna e di pagamento convenienti, anche a prezzi abbastanza bassi. Questi effetti non hanno ora più alcuna incidenza e non rimane che l'aspetto «volume». I produttori devono quindi smerciare le loro scorte eccedentarie prima della prossima vendemmia e le possibilità di vendita sul mercato sono scarse.
- (7) Si propone dunque di offrire nuovamente la possibilità di sottoscrivere contratti di distillazione di crisi per un periodo di circa tre mesi. Di conseguenza, è necessario adattare le varie date che compaiono nel regolamento per l'approvazione di tali contratti, per la comunicazione alla Commissione del volume dei vini oggetto dei contratti, nonché per la consegna dei vini in distilleria.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 347/2002 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 1, il quantitativo massimo di 4 milioni di ettolitri è sostituito da 3,85 milioni di ettolitri.
- 2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 1° marzo 2002 sino al 29 marzo 2002 nonché dal 24 giugno 2002 sino al 30 settembre 2002. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti.»

⁽¹⁾ GUL 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 55 del 26.2.2002, pag. 14.

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 6 maggio 2002 per i contratti sottoscritti durante il periodo dal 1° marzo 2002 sino al 29 marzo 2002, nonché entro il 10 ottobre 2002 per quelli sottoscritti dal 24 giugno 2002 sino al 30 settembre 2002, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione anteriormente al 20 maggio 2002 e, rispettivamente, anteriormente al 20 ottobre 2002, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.»

4) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 1° marzo 2002 al 29 marzo 2002, le consegne dei vini in distilleria

devono aver luogo entro il 31 luglio 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre 2002.

Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 24 giugno 2002 al 30 settembre 2002, le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 30 novembre 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 gennaio 2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 24 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2002
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 678/2002 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i limoni e le mele, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 678/2002 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 3.

ALLEGATO

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netta)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Limoni	30	100 %
Mele	24	100 %

**REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2002**

che determina la quantità disponibile per il secondo semestre del 2002 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il primo semestre 2002 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantità inferiori a quelle disponibili per i prodotti interessati. Occorre, pertanto, determinare per ogni contingente interessato la quantità disponibile per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002, prendendo in considerazione le quantità

non assegnate conformemente al regolamento (CE) n. 171/2002 della Commissione, de 30 gennaio 2002, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 ⁽⁵⁾, e al regolamento (CE) n. 550/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel marzo 2002 per i formaggi originari del Sudafrica nel quadro di un contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2535/2001 ⁽⁶⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 3.2.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 15.

ALLEGATO

QUANTITÀ DISPONIBILI PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1° LUGLIO E IL 31 DICEMBRE 2002

Numero di contingente	Quantità (tonellate)
Allegato I. B — 10. Prodotti originari della Slovenia	
09.4086	1 470
09.4087	750
09.4088	225
Allegato I. C — Prodotti originari dei paesi ACP	
09.4026	1 000
09.4027	1 000
Allegato I. D — Prodotti originari della Turchia	
09.4101	1 375
Allegato I. E — Prodotti originari del Sudafrica	
09.4151	4 180

REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2002****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 14 al 20 giugno 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2002****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 14 al 20 giugno 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2002****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 14 al 20 giugno 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2002****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 14 al 20 giugno 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1090/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2002**

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 17 al 20 giugno 2002 è fissata una sovvenzione massima pari a 319,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore delle uova sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1001/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1001/2002, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 152 del 12.6.2002, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E07	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E07	EUR/100 unità	0,80
0407 00 30 9000	E01	EUR/100 kg	7,00
	E03	EUR/100 kg	20,00
	E08	EUR/100 kg	3,50
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	5,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	5,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	33,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	8,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania

E07 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dell'Estonia e della Lituania

E08 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania e dei gruppi E01, E03.

REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1002/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1002/2002 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 152 del 12.6.2002, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 17 giugno 2002

che modifica la decisione 2001/933/CECA relativa a talune misure applicabili all'Ucraina riguardo
agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA

(2002/476/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 2001/933/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 2001 ⁽¹⁾, è modificata come segue:

- all'articolo 1, il testo: «Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002» è sostituito da: «Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002»,
- l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 2002.

Il Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 75.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

QUOTE

1° gennaio 2002-31 dicembre 2002

<i>Prodotti</i>	<i>tonnellate</i>
SA — Prodotti laminati piatti	
SA1 Arrotolati	27 414
SA2 Lamiera pesante	104 920
SA3 Altri prodotti laminati piatti	8 465
SB — Prodotti lunghi	
SB1 Barre	3 690
SB2 Vergella	52 720
SB3 Altri prodotti lunghi	66 427»

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2002

che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE

[notificata con il numero C(2002) 2196]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/477/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14.B, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I requisiti di sanità pubblica contenuti nella decisione della Commissione 2001/471/CE, dell'8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁵⁾ dovrebbero applicarsi anche alle importazioni da paesi terzi.

(2) A tal fine, occorre tenere conto in primo luogo delle regole del paese terzo in materia di controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori

che esportano carni fresche di volatili da cortile o carni fresche nella Comunità, in sede di esame dell'ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, per la classificazione del paese terzo interessato.

(3) In secondo luogo, lo svolgimento di detti controlli da parte degli operatori dovrebbe essere preso in considerazione in sede di esame del loro inserimento negli elenchi di stabilimenti previsti dall'articolo 14.B, paragrafo 2, della direttiva 71/118/CEE e dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE.

(4) In terzo luogo, le garanzie che devono essere fornite in conformità dell'articolo 14.B, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 71/118/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/462/CEE dovrebbero figurare quanto prima possibile nei certificati sanitari inclusi nei moduli di certificato previsti rispettivamente dagli articoli 14.B della direttiva 71/118/CEE e 22 della direttiva 72/462/CEE.

(5) La direttiva 71/118/CEE prevede l'allestimento di un elenco di stabilimenti che soddisfino i requisiti specifici della legislazione comunitaria.

(6) Un elenco provvisorio di stabilimenti figura nella decisione 97/4/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che fornisce un elenco provvisorio di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carne fresca di volatili da cortile ⁽⁶⁾, da ultimo modificata dalla decisione 2001/400/CE ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 2 del 4.1.1997, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 70.

- (7) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi ⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla decisione 2001/659/CE ⁽²⁾, è stata modificata dalla decisione 2001/598/CE ⁽³⁾ per introdurre fra l'altro nei certificati di polizia sanitaria e nei certificati sanitari il modello della dichiarazione sanitaria per l'importazione di carne fresca di volatili da cortile da paesi terzi, richiesto dall'articolo 14.B, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 71/118/CEE. La decisione 94/984/CE dovrebbe essere ora modificata per integrare il predetto modello di dichiarazione conformemente agli obiettivi della presente decisione. È inoltre opportuno correggere nel contempo un errore materiale dell'allegato III della decisione.
- (8) La direttiva 72/462/CEE prevede che, fatti salvi i requisiti di polizia sanitaria di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva stessa, gli Stati membri non devono autorizzare l'importazione di carne fresca da un paese terzo se la carne non è conforme ai requisiti di sanità pubblica da adottare. L'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva prevede che la carne fresca deve essere stata trattata conformemente alle condizioni di igiene di cui alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾. L'articolo 4 prevede l'allestimento di elenchi di stabilimenti, la cui ottemperanza alle disposizioni della direttiva ed alle condizioni igieniche richiesta dalla direttiva 64/433/CEE deve essere valutata in base ai criteri stabiliti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e che possono essere modificati o integrati dalla Commissione in base ai risultati delle ispezioni previste dall'articolo 5.
- (9) Le condizioni di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche da un certo numero di paesi sono stati stabiliti in base all'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE in una serie di decisioni della Commissione che dovrebbero essere rielaborate in un prossimo futuro. In tale sede, è opportuno introdurre nel certificato sanitario che figura fra i modelli di certificato, lo stesso certificato sanitario introdotto dalla presente decisione per la carne fresca di pollame.
- (10) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In sede di accertamento se un determinato paese terzo soddisfa i criteri di cui all'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE ai fini dell'inserimento nell'elenco allestito conformemente a tali direttive, la Commissione tiene conto della regolamentazione del paese terzo per quanto riguarda lo svolgimento di regolari controlli dell'igiene generale, in base ai principi dell'Analisi dei rischi e dei Punti di controllo critici e se necessario in base a

controlli microbiologici svolti dagli operatori che esportano carne fresca di volatili da cortile o carni fresche nella Comunità.

Articolo 2

In sede di ispezioni in virtù delle direttive 71/118/CEE e 72/462/CEE al fine di accertare se uno stabilimento rispetta le disposizioni di dette direttive e dell'allegato I alla direttiva 64/433/CEE, e possa quindi essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 14.B, paragrafo 2, della direttiva 71/118/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, si tiene conto dell'applicazione dei requisiti della decisione 2001/471/CE da parte degli operatori interessati.

Articolo 3

La decisione 94/984/CE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato II, punto 15, sezione II (moduli A e B), sezione II (certificazione sanitaria), è aggiunto il seguente nuovo punto 5:
- «5. Che la carne proviene da uno stabilimento che procede ai controlli dell'igiene generale conformemente alle disposizioni della decisione 2001/471/CE della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.»

- 2) Nell'allegato III, l'espressione «Il bollo sanitario di cui all'articolo 2» è sostituita da «Il bollo sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore a decorrere dall'8 giugno 2003.

In sede di accertamento se un determinato paese terzo soddisfa le prescrizioni dell'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE ai fini dell'inserimento nell'elenco elaborato conformemente alle direttive citate, o se un'ispezione è svolta in un determinato paese terzo ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 71/118/CEE o dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione la Commissione tiene conto dei provvedimenti preparatori adottati dal paese interessato nell'intento di soddisfare le prescrizioni della presente decisione a decorrere dall'8 giugno 2003.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 232 del 30.8.2001, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU 121 del 29.7.1964, pagg. 2012/64.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2002

concernente la non iscrizione del fentin acetato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2002) 2199]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/478/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dai notificanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Agrow, ora Aventis) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

(6) La relazione presentata dal Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 7 dicembre 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al fentin acetato, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al fentin acetato e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica.

(8) Il fentin acetato non deve pertanto essere incluso nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Il fentin acetato è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(9) Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato siano revocate entro un certo termine e non siano rinnovate e che non saranno concesse nuove autorizzazioni.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, l'11 novembre 1996 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite

(10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fentin acetato non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

- 1) Le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato siano revocate entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.

- 2) A decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2002

concernente la non iscrizione del fentin idrossido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2002) 2207]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/479/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato in tempo utile una notifica.
- (3) Il fentin idrossido è una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, l'11 novembre 1996 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite

dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Agrevo, ora Aventis) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) La relazione presentata al Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 7 dicembre 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al fentin idrossido, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti fentin idrossido sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al fentin idrossido e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio.
- (8) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (9) Dovrebbero essere adottate delle misure per garantire che le autorizzazioni vigenti per i prodotti di fitosanitari contenenti fentin idrossido siano revocate entro un determinato periodo di tempo e non siano rinnovate e che per tali prodotti non vengano rilasciate nuove autorizzazioni.
- (10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fentin idrossido, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29.⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fentin idrossido non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

- 1) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti fentin idrossido siano revocate entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione;

- 2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fentin idrossido.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 33 dell'8.2.1979, pag. 36.